



28 APR. 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[Handwritten signature]

Pubblicato il 14/04/2017



Firmato
digitalmente

N.04616 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 04783/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2016, proposto da Gabriele Luciani, Maria Cristina Orzi, Gambellini Marco, Pepponi Simone, Mancinelli Teresa, Pesci Marco, Ricci Francesco, Sirio Simone, Di Pietro Amedeo, Torresi Elisabetta, rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Spina C.F. SPNLNE69L50D086N, Giusy Toscano C.F. TSCGSY69E68D086I, con domicilio eletto presso Elena Spina in Roma, viale delle Milizie, 9;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del D.M. n.106 del 23 febbraio 2016 (medie- superiori);
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, quanto al ricorso principale, che i ricorrenti, tutti insegnanti tecnico-pratici in possesso di titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso relative ad insegnamenti tecnico pratici (ITP) di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016 risultano esclusi dalla partecipazione al concorso de quo - per le classi di concorso e per le Regioni specificatamente indicate in epigrafe con riferimento a ciascun ricorrente - in ragione della clausola del bando di cui all'art.3, comma 1 del D.D. n.106/2016 impugnato;

Vista la costituzione solo formale depositata dall'amministrazione in data 15/6/2016;

Vista l'ordinanza n. 3263/2016 del 15/6/2016 con cui la Sezione - sulla base dei propri precedenti in identiche fattispecie - ha accolto l'istanza cautelare disponendo l'ammissione dei ricorrenti alle prove di concorso;

Rilevato che il ricorso non appare manifestamente infondato in considerazione della accertata mancata attivazione di percorsi di formazione "ordinaria" per le classi di insegnamento tecnico-pratiche e, pertanto, occorre procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.



pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso introduttivo;


B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a)- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b)- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR residenti:

c)- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare,



ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 18 luglio 2017.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente



Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto ~~Dirigente~~ Funzionario del Tar del Lazio – Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. *cinque* fogli, per complessive *cinque* facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.



Roma, **28 APR 2017**



Riccardo Savoia
Funzionario